

COMUNE DI



MICIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

COMUNE DI MICIGLIANO
PROVINCIA DI RIETI

ALBO PRETORIO

Pubblicato all'Albo Pretorio con il
n. 229 dal 30/05/2020
al 14/06/2020
Micigliano, li 30/05/2020
Il Sindaco

ORDINANZA N. 12 DEL 29.05.2020

Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani e direttive per la vigilanza continua del bestiame sul territorio comunale

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani del Ministro della Salute in data 6 agosto 2013, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 209, del 6 settembre 2013;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute in data 3 agosto 2015, recante la proroga, con modifica, dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.209 del 9 settembre 2015;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute in data 18 luglio 2019, recante la proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 196 del 22 agosto 2019;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante il Regolamento di polizia veterinaria;

CONSIDERATO di prevenire la possibilità di aggressioni ad altri animali domestici e alle persone da parte di cani tenuti incustoditi dai padroni sia all'interno del capoluogo, centro abitato, che nel resto del territorio comunale;

CONSIDERATO che i cani di cui si menziona, qualora vengano tenuti liberi di vagare liberamente per il territorio comunale creando per la popolazione residente e i visitatori situazioni di possibile pericolo per la loro incolumità legate all'imprevedibile comportamento dei cani medesimi;

VISTA la Sentenza in data 8 maggio 2018, n. 20102 della Corte di Cassazione, sez. IV Penale, in materia di lesioni colpose da parte del detentore di un cane impone l'obbligo di controllare e di custodire l'animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi;

CONSIDERATO, inoltre, che si rileva il passaggio di bestiame da allevamento zootecnico, specie bovini ed equini, sia per la strada provinciale che per le strade comunali e addirittura per il centro abitato, in carenza di vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o custode nominato;

VISTA la Sentenza 18 settembre – 20 novembre 2018, n. 52122 della Corte di Cassazione, sez. IV Penale, in materia di mancata custodia di animali da parte della persona che rivestiva una posizione di garanzia, in quanto proprietaria dell'animale;

VISTO l'art. 184 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni (Nuovo codice della strada), recante la regolamentazione della circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi;

CONSIDERATO che entrambe le situazioni sopra descritte possono essere causa di grave danno alla pubblica incolumità ed alla pubblica igiene, visto che i cani e gli animali da bestiame lasciano sulle sedi stradali e nel centro abitato la sgradevole presenza di escrementi;

ORDINA

Art. 1

1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità civile e penale per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
 - a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
 - b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità' competenti;
 - c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
 - e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.;
4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliergli le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
5. Le disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), e al comma 4, non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
6. Le disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi.
7. E' fatto obbligo al proprietario, affidatario o detentore di un cane posto a guardia di abitazioni, orti, giardini e ivi custodito, di adottare idonee misure per prevenire eventuali aggressioni ad altri animali o alle persone .
8. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante il Regolamento di polizia veterinaria, a seguito di morsicatura o aggressione vengono informati i servizi veterinari della ASL di Rieti che attivano un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.
9. Le sopra elencate disposizioni non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco.

Art. 2

1. Il proprietario di capi di bestiame (ovini, caprini, bovini, equini, asini, suini) e' sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dagli animali stessi.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere i capi di bestiame di cui al precedente comma non di sua proprietà, ne assume la responsabilità civile e penale per il relativo periodo.
3. E' fatto obbligo al proprietario, affidatario o detentore di capi di bestiame di vigilare sugli animali in quanto riveste una posizione di garanzia, affinché eviti che gli stessi possano vagare liberamente nel centro abitato, per le strade comunali e per la strada provinciale SP 15 che conduce al capoluogo, con chiara violazione dell'obbligo della custodia del bestiame.
4. Fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato, qualora si verifichi che un animale, di cui al comma 1, sporchi il centro abitato o le strade comunali con i propri escrementi, è fatto obbligo al proprietario, affidatario o detentore dei capi di bestiame in questione di provvedere immediatamente alle conseguenti opere di pulizia, al fine di ripristinare la situazione originaria .
4. Qualora, per lo spostamento degli animali sia necessario percorrere le strade comunali o la strada provinciale SP 15, è fatto obbligo al proprietario, affidatario o detentore di capi di bestiame di seguire scrupolosamente le disposizioni di cui all'art. 184 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni (Nuovo codice della strada), che regola la circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi.

Art. 3

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono segnalate alle competenti autorità e sono sanzionate secondo le norme in vigore.

La presente Ordinanza sostituisce le precedenti disposizioni .

Si dispone la pubblicazione della presente Ordinanza per 120 giorni all'albo pretorio comunale e la trasmissione al Gruppo Carabinieri - Forestale di zona per i controlli del territorio e le eventuali sanzioni di competenza.

IL SINDACO
Ing. Benigno Salvati

